

**Soggetto imputato:**

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     CSE     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

- Assoluzione  
 Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

**Concorso di colpa:** -  
**Quantum:** -

**Evento**

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

**Fattispecie**

Socio di una cooperativa di facchini, nel mentre coadiuvava il titolare di una impresa artigiana priva di dipendenti subappaltatrice dei lavori di copertura degli edifici, nel posizionamento dei pannelli sul tetto della palestra avente, a differenza degli altri, una superficie non calpestabile, era caduto al suolo da un'altezza di quasi otto metri.

**Soggetto leso**

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro:

**Tipologia del luogo di avvenimento**

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

**Principio di diritto:**

Il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro, senza che a tal fine sia possibile distinguere a seconda che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato o, anche, di persona estranea all'ambito imprenditoriale, di modo che deve rispondere degli infortuni nei quali siano rimasti coinvolti i destinatari della tutela, purchè legati da nesso causale alla violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza. In sostanza, ai fini dell'osservanza della normativa antinfortunistica, deve essere considerato "datore di lavoro" il soggetto responsabile dell'attività nello svolgimento della quale si sia verificato l'incidente. L'obbligo di redigere il piano operativo di sicurezza, in quanto prescritto nei confronti di tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici mira a coinvolgere direttamente chiunque di fatto operi in un'unità produttiva in posizione non subalterna rispetto ad altri, nella predisposizione delle misure di prevenzione, essendo queste direttamente correlate (anche) alle modalità esecutive in concreto adottate da chi, in definitiva, realizza effettivamente le opere.

**Note:**

**Esito:** rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

**Esito sintesi**

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

Anno: 2008

Numero: 43111

Sezione: IV

cod. 58

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*